

accozzò nella formazione delle Repubbliche le private lor leggi, fissò cioè le relazioni d'individuo a individuo; ma lo stabilimento delle relazioni più vaste di questi individui all'intero corpo della società, e dall'uno all'altro di questi sociali corpi fu opera dello sviluppo de' casi del maturato consiglio. Giusta norma del nazionale genio erano un giorno le private leggi dalle particolari circostanze, bisogni, passioni dettate; oggi piucchè da queste dalla pubblica legislazione conviene disumerla. La forma delle leggi penali, e de' civili giudizi trovasi in tutti gli Stati d'Europa a grado presso la medesima, quando le massime di pubblica economia, di commercio, di politica variano e non s'equilibrano che per contrasto. Ciò non di meno molto in ordine alle private sanzioni circa il nazionale carattere resta ad osservare: cheppìù? Perfino le stesse antiquate leggi richiamano le nostre riflessioni; è perenne l'influsso, che alcune

Cod. de
l. hum.

formarono un corpo robusto e bene inteso; gli uomini d'impiego, ed i nobili, di cui s'era franto il giogo occuparono bensì la parte superiore del fusto, ma senza che l'inferiore abbi più avuto a piegarsi, o rompersi sotto il lor peso, ed il Sovrano s'assise sicuro sulla sommità della macchina: la libertà del popolo non ebbe più a temere di dispotismo; la dipendenza de' Vassalli non lasciò più luogo all'oppressione, e la sommissione volontaria escluse la rivolta.